

**TRIBUNALE DI TRAPANI**

**SEZIONE LAVORO**

\*\*\*\*\*

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

\*\*\*\*\*

Per la signora **BARBERA GIUSEPPA** (C.F.: BRBGPP60H52B521V) nata a Campobello di Mazara (TP) il 12/06/1960 e residente in Castelvetro (TP) in Via Cirillo 50/2, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto (rilasciata su foglio separato) dall'Avv. Rosanna Milazzo (C.F.:MLZRNN75D69C286G) del foro di Marsala, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gibellina, via Nunzio Nasi 5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax n. 0924/1916014 o al seguente indirizzo *e-mail*: rosannamilazzo@tiscali.it;

PEC: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it,

-ricorrente-

**Contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F.80185250588) in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere n.76, Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici in via Valerio Villareale 6, Palermo è elettivamente domiciliato - (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI** (C.F.: 80003400811) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Castellammare 14, Trapani, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici in via Valerio Villareale 6, Palermo è elettivamente domiciliato - (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

-resistenti-

**Premesso che:**

La Sig.ra Barbera Giuseppa è una collaboratrice scolastica che ha prestato il suo ultimo servizio presso l'IPSEOA "I. e V. Florio" di Erice Casa Santa (TP).

Ed invero, con decreto dell'USP di Trapani prot. 10037 del 29/08/2022, la stessa veniva individuata quale destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato per il

profilo di collaboratore scolastico, presso l'IPSEOA "I. e V. Florio" di Erice Casa Santa (TP).

Con successivo decreto prot. 1151 del 24/11/2022 dell'IPSEOA "I. e V. Florio" la sig.ra Barbera veniva confermata in ruolo presso il citato Istituto Florio.

Senonché, in data 18/02/2023, con decreto dell'USP di Trapani, prot. 3065, la ricorrente, dopo aver effettuato il periodo di prova e confermata in ruolo, a seguito di ulteriori verifiche, dalle quali emergeva che tutti i servizi dalla stessa prestati nel periodo dal 10/12/2001 e fino al 19/04/2012 non avevano valore giuridico, veniva depennata dalla graduatoria permanente provinciale del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico.

L'esclusione veniva, pertanto, determinata dalla mancanza dei requisiti di ammissione al bando di concorso di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 9982 del 07/04/2022, previsti all'art. 2 punto 2.2 lett. a, ovvero la mancanza di una anzianità di almeno due anni di servizio nel profilo richiesto. Avverso tale provvedimento di esclusione, la ricorrente, a mezzo del sottoscritto legale con memoria del 23/02/2023, fatta pervenire a mezzo pec all'USP di Trapani, chiedeva che fosse rivista la propria posizione, con reinserimento nella graduatoria di III fascia di Collaboratore Scolastico.

L'USP di Trapani, con successivo decreto prot. 3101 del 14/03/2023, escludeva la ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale del personale ATA di cui all'articolo 554 del D.lgs. 297/1994 nel profilo di Collaboratore Scolastico, annullando la precedente inclusione disposta con decreto prot. n. 9387 del 10/08/2022, disponendo la rescissione del contratto a tempo indeterminato stipulato con l'istituto "Florio".

Con decreto 3681 del 23/03/2023 l'IC "Lombardo Radice-Pappalardo" di Castelvetro, istituto che aveva curato l'inserimento della ricorrente al momento della presentazione della domanda, decretava il reinserimento in graduatoria III fascia d'istituto Ata, profilo collaboratore scolastico, della sig.ra Barbera Giuseppa.

Conseguentemente il suo contratto presso l'Istituto "Florio" di Erice veniva trasformato in contratto di lavoro a tempo determinato, sicchè la ricorrente continuava a prestare servizio presso il citato istituto.

Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione è illegittimo in quanto la collaboratrice scolastica, aveva già ottenuto la conferma e convalida dei dati dichiarati nella domanda di inserimento in graduatoria permanente ATA 24 mesi, presentata in

data 07/05/2022 all'USP di Trapani, con la quale il servizio prestato dalla stessa dal 1989 e sino al 2011 era stato considerato valido ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Per tale motivo, infatti, l'USP di Trapani non avrebbe potuto escludere la collaboratrice scolastica dalla graduatoria permanente.

Ed invero, tale rettifica non avrebbe potuto essere posta in essere poiché la norma al riguardo (decreto n.50 del 03/03/2021 del Ministero dell'Istruzione) stabilisce proprio che il positivo accertamento dei titoli comporta la validazione degli stessi anche per i periodi di vigenza delle graduatorie dei trienni successivi.

Pertanto, la validazione del punteggio e della posizione fatta dall'istituto "Lombardo Radice Pappalardo" di Castelvetro, seguita poi dal decreto prot. 9387 del 10/08/2022 con il quale sono state approvate le graduatorie provinciali permanenti definitive dei concorsi per soli titoli del personale ATA di cui all'art. 554 del D. Lgs 297/94 e dal successivo decreto prot. 1151 del 24/11/22 con il quale la sig.ra Barbera Giuseppa è stata confermata in ruolo a decorrere dal 04.11.2022 non poteva essere annullato.

Oltretutto il decreto prot. 5070/A del 19.04.2012 con il quale si disponeva che tutti i servizi della sig.ra Barbera dal 10.12.2001 e fino alla data del 19.04.2012 (data di emissione del decreto) non avevano alcun valore giuridico e dovevano intendersi servizi prestati meramente di fatto, era errato in quanto trattavasi di servizio prestato presso gli enti locali e come tale valutabile ai fini dell'inserimento in graduatoria permanente.

E' evidente, tuttavia, l'errore commesso dall'amministrazione che non ha correttamente valutato la posizione, i titoli ed il servizio della ricorrente.

E' evidente, altresì, il diritto dell'odierna ricorrente a rivendicare il reinserimento in graduatoria ATA 24 mesi con il punteggio spettante.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi

## **IN DIRITTO**

### **I) IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.**

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

In materia di personale scolastico, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a

procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 2 comma 1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c.: principio già enunciato (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004). (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010).

L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839, 25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre 2016, nn. 25972, 25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola

pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".

Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che la ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha formulato la richiesta del riconoscimento del proprio diritto ad un determinato punteggio, sul presupposto della erronea interpretazione da parte dell'Amministrazione resistente del disposto del D.M. 640/2017 e del D.M. 50/2021; è, dunque, chiaro che la domanda dell'attrice non è diretta all'annullamento dei suddetti decreti, atti aventi carattere generale e costituenti esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere l'attribuzione del punteggio spettante, sulla base della corretta interpretazione delle norme di riferimento.

In applicazione dei suindicati criteri di riparto, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta – con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

In questo caso deve essere infatti richiamata, in termini generali, la regola di cui all'art. 413 co. 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione

del rapporto.

Si precisa inoltre che nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie permanenti di I fascia, profilo di collaboratore Scolastico, della Provincia di Trapani.

La fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, infatti, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non passa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto, funzione dell'istituto, è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. sez. 1 n. 4714/2004 rv 570877 - 01).

In base a tali principi, la situazione giuridica dedotta in giudizio non costituisce rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, poichè il bene della vita richiesto dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello del riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio spettante, sulla base dei titoli posseduti e dei servizi prestati, e il conseguente inserimento in graduatoria come previsto dalla disciplina di riferimento. Non è pertanto ravvisabile un interesse personale, concreto ed attuale, in capo ad altri collaboratori scolastici, poichè il rischio di un arretramento in graduatoria da parte loro rappresenta solo un effetto indiretto dell'accoglimento della domanda avanzata nel presente ricorso, ma non costituisce una conseguenza del carattere unitario e inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell'adempimento richiesto.

## **II) IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA ATA 24 MESI.**

Per poter comprendere meglio quanto accaduto all'odierna ricorrente occorre ripercorrere la vicenda da cui trae origine l'odierno procedimento.

La ricorrente, previa apposita domanda di inclusione, era inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento, profilo di collaboratore scolastico.

Nel periodo dal 28/05/1998 e sino al 25/08/1998 la stessa era stata chiamata da tale graduatoria per prestare la propria attività lavorativa con la qualifica di custode diurna e notturna presso il Liceo Scientifico di Castelvetro.

Successivamente, prestava anche altro servizio come collaboratore scolastico presso altri istituti ed avendo raggiunto il periodo di 24 mesi di servizio, inoltrava all'USP domanda di inserimento nei 24 mesi ATA.

Senonchè l'USP, appurato che il periodo dal 28/05/1998 al 25/08/1998 non era utile ai fini del raggiungimento dei 24 mesi per passare in tale fascia, poiché riteneva che l'attività di custode non costituiva titolo per l'inserimento nella graduatoria prevista dal DM 75/2001, ne decretava l'esclusione.

Seguiva ricorso al TAR dell'odierna ricorrente, con il quale veniva impugnata tale esclusione.

Nelle more della vicenda giudiziaria, la ricorrente, veniva comunque convocata per prestare l'attività di collaboratore scolastico a tempo determinato e la stessa accettava tali incarichi.

A seguito di esito negativo della sentenza, l'USP di Trapani, con decreto n. 9163 del 22/05/2007 escludeva la sig.ra Barbera dalla graduatoria, con rescissione del contratto in atto e riconoscendo al servizio svolto nelle more, negli anni scolastici 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 e 2006/07 solo valore economico e non giuridico.

La sig.ra Barbera in seguito a tali vicende per alcuni anni non accettava più alcun incarico, salvo poi riprendere l'attività lavorativa fino a presentare in data 08/04/2021 nuova domanda per l'inserimento in III fascia, sempre per il profilo di collaboratore scolastico.

In data 07/05/2022 la ricorrente, presentava domanda all'USP di Trapani per l'inserimento in Graduatoria permanente ATA 24 Mesi, con la quale dichiarava tutto il servizio svolto nell'apposita sezione della domanda "titoli di servizio prestato nelle scuole statali e non statali e in altra amministrazione pubblica" a seguito della quale veniva inserita nella graduatoria permanente ATA 24 mesi.

Da qui la convocazione, la stipula di contratto a tempo indeterminato, il superamento del periodo di prova, fino al nuovo decreto di esclusione, come già evidenziato nella parte in fatto del presente ricorso.

Risulta evidente che l'Amministrazione ha commesso un grave errore, allorquando inserisce la ricorrente nella graduatoria dei 24 mesi, la individua come destinataria di proposta di assunzione, stipula con la stessa un contratto a tempo indeterminato, le fa svolgere il periodo di prova che viene superato, salvo poi accorgersi che la collaboratrice "non aveva le carte in regola" per poter essere inserita in graduatoria ed

ottenere un incarico a tempo indeterminato.

Dove sono i controlli che avrebbe dovuto porre in essere l'amministrazione resistente?

Ed infatti, qualora l'amministrazione avesse davvero ritenuto che la ricorrente non avesse svolto 24 mesi di effettivo servizio idoneo per passare in tale fascia, in quanto il servizio svolto dal 10/12/2001 e fino al 19/04/2012 non avevano valore giuridico ma solo di fatto, non avrebbe dovuto accogliere la domanda di inclusione nei 24 mesi e neppure darle un incarico a tempo indeterminato.

E perché, comunque il successivo periodo di servizio prestato non è stato considerato valido ai fini giuridici?

Il controllo fatto oggi risulta tardivo.

Il servizio prestato per pochissimi mesi (3 mesi) è costato caro all'odierna ricorrente, avendo ancora oggi delle ripercussioni sulla sua attività lavorativa, annullando dal punto di vista giuridico, il successivo servizio svolto nell'arco temporale di 11 anni scolastici. Per non parlare della circostanza che il servizio all'epoca prestato in qualità di custode avrebbe dovuto essere considerato valido anche ai fini giuridici.

Orbene l'articolo 1 comma 2 del DM 75 del 2001 prevedeva che potevano inserirsi nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze: *".. coloro che tra 1/09/1997 incluso e la data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio anche non continuativo, nel profilo di collaboratore scolastico"*.

Il successivo 4° comma chiariva che *"il servizio di cui hai precedenti commi 1 e 2 deve essere stato prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli enti locali tenuti a fornire sino al 31/12/1999 tale personale alla scuola statale di servizio. In tale ultimo caso il profilo professionale degli enti locali in cui è stato svolto il servizio fino al 31/12/1999 deve concernere personale della scuola statale già a carico degli enti locali ed attualmente a carico dello Stato, nonché corrispondere al profilo professionale del personale ATA statale, secondo la tabella A annessa all'accordo del 20/07/2000 (arti. 8 legge 124/1999)."*

La citata tabella A, allegata all'accordo del 20 luglio 2000, prevedeva che il profilo di "bidello custode" ossia di "custode" degli enti locali venisse equiparato alla nuova figura professionale statale del "collaboratore scolastico".

Dunque un soggetto che tra il 01/09/1997 ed il 31/12/1999 avesse svolto il servizio di "custode" in una qualsivoglia scuola, alle dipendenze di un ente locale, maturava il diritto all'inserimento della graduatoria per il conferimento delle supplenze redatte ex



DM n. 75/2001.

Ciò, ovviamente, valeva anche per la ricorrente, la quale ha lavorato come custode presso il Liceo scientifico di Castelvetro nell'anno 1998, tra il mese di maggio e quello di agosto.

A seguito di rettifica, l'USP di Trapani provvedeva ad annullare il servizio prestato dalla ricorrente con contratto a tempo determinato negli anni scolastici dall'a.s. 2001/02, e fino al 2011/12, in quanto secondo l'ufficio la ricorrente l'avrebbe prestato illegittimamente, poiché erroneamente inclusa nella graduatoria approvata con DP n. 33015/1 del 30 ottobre 2001.

Già all'epoca, quindi, il provvedimento adottato dall'USP di Trapani, era illegittimo in quanto adottato in violazione dell'articolo 1 comma 2 e 4 del DM 75/2001 e della tabella A allegata all'accordo del 20 luglio 2000.

Oggi, a seguito del provvedimento protocollo numero 3101 del 15/03/2023 non possedendo, a dire dell'USP, i requisiti previsti dal Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, la ricorrente viene esclusa dalla graduatoria provinciale permanente.

L'esclusione è illegittima in quanto tardiva.

Anche secondo la norma più attuale tale provvedimento è illegittimo in quanto risulta viziato per violazione del decreto n. 50 del 03/03/2021.

Il decreto n.50 del 03/03/2021 del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto le "Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023" risulta essere stato violato in quanto all'art. 6 comma 11 stabilisce che; "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso". Sempre lo stesso articolo al comma 14 afferma che "Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi".

Le istituzioni scolastiche dove la collaboratrice ha prestato la sua attività lavorativa, hanno fatto i previsti controlli?

Nel momento in cui la ricorrente presentava domanda di passaggio nei 24 mesi, l'amministrazione scolastica ha fatto i controlli?

Ed ancora, nel momento in cui la ricorrente passa di ruolo sono stati fatti i controlli?

Nessuno si è mai preoccupato di controllare la situazione della ricorrente, se non fino ad oggi con la conseguente esclusione dalla graduatoria e l'annullamento del contratto a tempo indeterminato già stipulato.

Il Ministero (rectius l'USP di Trapani) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Nella fattispecie trova, infatti, applicazione, il principio di legittima aspettativa in termini di difesa dell'interesse del privato, in virtù del quale una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa (Cons. stato sez. V, 30/4/2002 n.2294).

La tutela dell'affidamento viene qualificata come principio che impone la salvaguardia delle situazioni di vantaggio assicurato ad un privato da un atto specifico e concreto della pubblica amministrazione: situazioni di vantaggio che una volta ingenerate non possono essere successivamente rimosse, se non laddove non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico e, comunque nel caso in cui sia impossibile evitarlo, dietro corresponsione di un congruo indennizzo.

Il provvedimento di esclusione e la rescissione del contratto, si è rivelato quanto mai inaspettato in ragione della sua tardività.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, il diritto al contratto a tempo indeterminato già stipulato.

Pertanto, in accoglimento del presente ricorso si deve affermare l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica.

A causa di tale "rettifica" è evidentissimo il danno subito dalla ricorrente, che si trova in una posizione deteriore con tutte le conseguenze in tema di conferimento di incarichi.

Tutto ciò premesso e considerato, la signora Barbera Giuseppa, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede all'On. Tribunale adito di accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso

**NEL MERITO:**

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento Prot. 3101 del 14/03/2023 emesso dall'USP di Trapani o comunque disporre la disapplicazione;
- riconoscere, la validità del decreto 10037 del 29/08/22 di inserimento in graduatoria 24 mesi della ricorrente e per l'effetto ritenere valido il contratto a tempo indeterminato presso l'istituto "Florio" di Erice per il profilo professionale di collaboratore scolastico, adottando tutti i provvedimenti conseguenti;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.

*Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente è una controversia individuale di lavoro di valore indeterminabile ma tuttavia non è soggetta al pagamento del contributo unificato come da dichiarazione allegata.*

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) domanda 3 fascia Ata 2021;
- 2) domanda Ata 24 mesi 2022;
- 3) decreto 1823 di avvio del procedimento
- 4) memoria Barbera;
- 5) decreto esclusione;
- 6) decreto reinserimento III fascia ata;
- 7) validazione titoli;
- 8) documento di identità ricorrente;
- 9) Dichiarazione situazione reddituale.

Gibellina 3 luglio 2023

*Avv. Rosanna Milazzo*